

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Rossella ATZENI - Presidente
Dott. Rosella SILVESTRI - Consigliere
Dott. Riccardo BAUDINELLI - Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 530/2016 V.G. promosso con reclamo depositato il 25/11/2016 da

, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Chiara Gedda e Francesca Maberino, elettivamente domiciliato presso i difensori in Genova Via Carducci 3/6;

avverso il provvedimento ex art. 708 c.p.c. in data 31/10-2/11/2016 emesso dal Presidente della IV Sezione del Tribunale di Genova, nel giudizio di separazione tra i coniugi , con il quale veniva affidata in modo congiunto la figlia minore  ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre; assegnata la casa coniugale alla madre; regolamentate le modalità di frequentazione della figlia minore con il padre; disposto a carico del padre un assegno di mantenimento di € 1.000,00 mensili per la figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie; disposto a carico del signor  un assegno di mantenimento di € 700,00 a favore della moglie;

con la costituzione della resistente  - elettivamente domiciliata presso il difensore in Genova, Piazza della Vittoria 14/15 - rappresentata e difesa dall'Avv. Ada Odino;

Rilevato che il P.G. con nota del 16/3/2017 ha dichiarato di rimettersi;

Letto il reclamo di cui sopra e sentiti all'udienza del 24/3/2017 i Difensori delle parti;

Udito il relatore ed esaminati gli atti;

OSSERVA

Preliminarmente si deve esaminare l'eccezione di inammissibilità del reclamo, in quanto depositato in forma cartacea, invece che telematicamente, modalità che l'art. 16-bis d.l. 179/2012 prevede come obbligatoria per tutti gli atti endoprocessuali, essendone dispensati solo i cosiddetti atti introduttivi.

L'eccezione si fonda sulla tesi secondo la quale il reclamo ex art. 708 c.p.c. non introdurrebbe un nuovo e diverso giudizio, ma rappresenterebbe la prosecuzione del medesimo procedimento, iniziato con il deposito del ricorso nella precedente fase e di cui costituirebbe, a sua volta, una fase meramente eventuale finalizzata al riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente.

Al riguardo, si ritiene: i) che, da un punto di vista sostanziale, vale a dire degli effetti che è destinato a produrre, il provvedimento reso in sede di reclamo si inserisce a pieno titolo



nel procedimento di separazione, tanto è vero che il provvedimento presidenziale, pur se confermato o modificato in tale sede, rimane modificabile e revocabile dal G.I., e il provvedimento della Corte d'Appello, proprio perché privo del carattere della definitività, non è ricorribile per cassazione¹; ii) che si tratta di un rimedio del tutto eccezionale, dal momento che viene esclusa la reclamabilità dei provvedimenti di revoca o modifica di quelli presidenziali, pur se confermati o modificati in sede di reclamo, assunti eventualmente dal G.I. ai sensi dell'art. 709 comma 4 c.p.c., come ancora di recente ribadito²; iii) che indubbiamente, invece, sul piano formale, proprio perché con il reclamo ex art. 708 c.p.c. un altro organo giurisdizionale viene investito del riesame e controllo della pronuncia emessa dal Presidente in primo grado, occorre introdurre un nuovo procedimento dinanzi all'organo in tal modo deputato a decidere sull'impugnazione, sia pure con gli effetti che si sono visti, di mera conferma o modifica del provvedimento presidenziale, che conserva, nonostante ciò, il suo carattere interinale e provvisorio e resta revocabile e modificabile dal G.I..

Non si vede, insomma, come si possa investire un altro organo giurisdizionale della cognizione di un determinato giudizio, in un grado diverso, sia pure con gli effetti circoscritti e peculiari che si sono delineati, se non mediante instaurazione di un nuovo procedimento, che è un autonomo procedimento di impugnazione, e non una semplice fase del procedimento di primo grado: per il cui atto introduttivo è senz'altro consentito il deposito cartaceo, non essendo prevista per gli atti introduttivi l'obbligatorietà del deposito telematico, che viene soltanto consentito dall'art. 16bis comma 1bis³ DL 179/12, conv. con mod. nella L. 221/12.

Si consideri, infine, che, nella materia in questione, con particolare riguardo al deposito degli atti in cancelleria in forma diversa da quella prescritta, per il caso opposto a quello in esame, vale a dire il deposito in forma telematica in luogo di quella cartacea, all'epoca previsto quale unica possibilità per gli atti introduttivi, era stato affermato il principio che si trattasse di una mera irregolarità che veniva sanata, anche ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., dal "raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti"⁴.

¹ E infatti non è ricorribile per cassazione: "Avverso l'ordinanza emessa dalla corte d'appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., dal presidente del tribunale all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo essa priva del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 26/01/2011, Rv. 616541 - 01)

² "... i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena" (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15416 del 04/07/2014, Rv. 632557 - 01)

³ Inserito dall'art. 19 comma 1 lett. a) n. 1) DL 83/15 conv. con mod. nella L. 132/15

⁴ Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell'art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, della l. n. 228 del 2012, introdotta dal d.l. n. 83 del 2015, il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9772 del 12/05/2016, Rv. 639888 - 01). V. anche, per l'affermazione dello stesso principio in materia di notificazioni Cass. Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 - 01: L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in

... OMISTIC

(...)

Stante il rigetto del reclamo, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR 115/2012, nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 228 del 24/12/2012, e così della debenza, in [redacted] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, di importo analogo a quello già dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da [redacted] avverso lo specificato provvedimento ex art. 708 c.p.c. emesso dal Presidente della IV Sezione del Tribunale di Genova;

Pone a carico del reclamante [redacted] le spese del procedimento di reclamo, liquidate in € 1.200,00, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso).

Dà atto [redacted] versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dallo stesso proposta, ai sensi dell'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR 115/2012 nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228.

Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni di legge.

Genova, 24/3/2017

Il Presidente

